

CIRCOLARE n. 14 / 2017

Gentili clienti  
Loro sedi

Modena, 9 ottobre 2017

---

## **SETTEMBRE 2017: NOVITÀ** ..... 2

---

1	Controllo delle liquidazioni IVA del primo trimestre 2017 - Invio di avvisi bonari+ Impossibile pagare con il ravvedimento operoso.....	2
2	Approvazione degli indici di affidabilità fiscale.....	3
3	Nuovo modello RLI per registrazione contratti di locazione e difficoltà operative .....	4
4	Nuovi incarichi professionali in forma scritta . decorrenza e formalità da rispettare.....	5
5	Novità in tema di antiriciclaggio e semplificazioni.....	6
6	Semplificazioni fiscali . Modelli INTRA Acquisti dal 2018.....	8
7	Novità sulla deducibilità delle spese di formazione professionale.....	8
8	Bonus investimenti pubblicitari .....	9

---

## **OTTOBRE 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**..... 11

---

<b>1</b>	<p><b>CONTROLLO DELLE LIQUIDAZIONI IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2017 - INVIO DI I AVVISI BONARI È IMPOSSIBILE PAGARE CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate sta notificando in questi giorni ai contribuenti che avevano ricevuto nei mesi scorsi le <i>comunicazioni sulle differenze</i> riscontrate dal controllo automatico tra i dati dichiarati e i versamenti eseguiti (nella forma di invito a fare i dovuti controlli) le <i>comunicazioni di irregolarità</i> ex art. 54-bis del DPR 633/72 (c.d. <i>avvisi bonari</i>) in merito alle liquidazioni periodiche IVA relative al <b>primo trimestre 2017</b>.</p> <p>Si sono quindi notevolmente ridotti i tempi di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e al contempo è reso impossibile al contribuente avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare i versamenti periodici IVA relativi al primo trimestre 2017. Si ricorda che prima dell'introduzione di tale adempimento il ravvedimento consentiva il versamento degli importi omessi fino al termine di presentazione della dichiarazione con una sanzione ridotta pari al 3,75%.</p>
<b>1.1</b>	<p><b>INTRODUZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA</b></p> <p>L'art. 4 del DL 22.10.2016 n. 193, ha introdotto a decorrere dal 2017 l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, per ogni trimestre, i dati delle liquidazioni periodiche IVA. Il termine per la trasmissione dei dati relativi al primo trimestre 2017 è scaduto il 12.6.2017.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI E DEI VERSAMENTI PERIODICI IVA</b></p> <p>L'art. 21-bis co. 5 del DL 78/2010 stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, il sito dell'esame dei dati ricevuti relativi alle liquidazioni periodiche IVA previo confronto con i versamenti effettuati mediante apposite <i>comunicazioni</i> (c.d. <i>lettere di invito alla compliance</i>);</li> <li>• successivamente l'Agenzia delle Entrate può emettere gli <i>avvisi bonari</i> per contestare gli omessi o insufficienti versamenti della IVA periodica e procedere alla relativa iscrizione a ruolo, a prescindere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale IVA.</li> </ul>
<b>1.3</b>	<p><b>EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p> <p>Al momento della ricezione delle <i>lettere di invito alla compliance</i> è ancora possibile avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni commesse, beneficiando della riduzione delle sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 1,67% (pari ad 1/9 della sanzione del 15%), se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del versamento;</li> <li>• al 3,75% (1/8 della sanzione del 30%), se il ravvedimento avviene decorsi 90 giorni dalla scadenza del versamento ma entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione IVA annuale.</li> </ul>
<b>1.4</b>	<p><b>PRECLUSIONE DEL RAVVEDIMENTO E DEFINIZIONE DELL'AVVISO BONARIO</b></p> <p>Nel momento in cui si ricevuto invece gli <i>avvisi bonari</i> non è più possibile avvalersi del ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni commesse.</p> <p>Gli <i>avvisi bonari</i> possono essere definiti, ma la riduzione delle sanzioni è ridotta al massimo ad 1/3 in relazione agli omessi o insufficienti versamenti.</p> <p>La sanzione del 10% è molto più elevata rispetto a quella applicabile per effetto del ravvedimento operoso.</p>

segue	<p>Pertanto ai contribuenti che hanno già ricevuto una lettera di invito alla <i>compliance</i> in relazione ai versamenti periodici IVA del primo trimestre 2017, ma non ancora il relativo avviso bonario, si consiglia di valutare quanto prima la possibilità di regolarizzare le violazioni mediante il ravvedimento operoso, per sfruttare la sanzione ridotta al 3,75%.</p> <p><b>Rateizzazione degli importi da l'avviso bonario</b></p> <p>Nel momento in cui si riceve l'avviso bonario per beneficiare dalla riduzione delle sanzioni ridotte ad un terzo (10% invece del 30%), le somme richieste devono essere versate <b>entro 30 giorni</b> dal ricevimento della comunicazione. Il contribuente può scegliere di pagare in una unica soluzione, ovvero rateizzare l'importo complessivamente dovuto come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, se il debito è superiore a 5.000,00 euro;</li> <li>• fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, se il debito non è superiore a 5.000,00 euro.</li> </ul> <p>In caso si scelga il versamento rateale, è confermata la sanzione ridotta a condizione che la <b>prima rata sia versata entro 30 giorni</b> dal ricevimento dell'avviso bonario. Pertanto, se le condizioni finanziarie non consentono di avvalersi del ravvedimento operoso, si può valutare la possibilità di aspettare a versare per poi rateizzare le somme derivanti dall'avviso bonario.</p>
<b>1.5</b>	<p><b>ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME NON VERSATE</b></p> <p>Se anche le somme richieste con l'avviso bonario non venissero versate, nemmeno in forma rateale, l'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo. In questo caso si applicherà la sanzione piena del 30% e vengono aggiunti gli oneri di riscossione.</p>
<b>2</b>	<p><b>APPROVAZIONE DEGLI INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE</b></p> <p>Con il provvedimento del 22.9.2017 n. 191552, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le attività per le quali saranno approvati con decreto ministeriale i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che sostituiranno i corrispondenti studi di settore e parametri contabili.</p> <p>Tali indici saranno applicati dal periodo d'imposta 2017 (modelli REDDITI 2018).</p>
<b>2.1</b>	<p><b>ATTIVITÀ COINVOLTE</b></p> <p>Gli ISA che saranno elaborati per ciascun settore economico sono così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 29 indici per il settore del <b>commercio</b> (commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all'ingrosso di mobili, ecc.);</li> <li>• 17 indici per il comparto dei <b>servizi</b> (carrozzeri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici, ecc.);</li> <li>• 15 indici per il settore delle <b>manifatture</b> (fabbricazione di articoli da viaggio, borse, fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma, ecc.);</li> <li>• 9 indici per i <b>professionisti</b> (disegnatori grafici, ingegneri, geometri, amministratori di condomini, fisioterapisti ed esercenti altre attività paramediche, psicologi, studi legali, ecc.).</li> </ul>
<b>2.2</b>	<p><b>APPROVAZIONE DI ULTERIORI INDICI</b></p> <p>Entro il mese di <u>gennaio 2018</u>, saranno individuate ulteriori attività relativamente alle quali saranno approvati i relativi ISA nel corso del 2018, con la finalità di coinvolgere, a regime, l'intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore.</p>

<b>2.3</b>	<p><b>REGIME PREMIALE</b></p> <p>L'applicazione degli ISA ha lo scopo di fornire un <b>giudizio sull'affidabilità</b> del contribuente su una scala da 1 a 10.</p> <p>In base ai diversi livelli di affidabilità fiscale possono essere riconosciuti i seguenti benefici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA non superiori ad Euro 50.000 annui;</li> <li>• Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per imposte dirette e IRAP fino ad Euro 20.000 annui;</li> <li>• Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore ad Euro 50.000 annui;</li> <li>• Esclusione dalla disciplina delle società non operative e in perdita sistemica (come già avviene oggi per gli studi di settore);</li> <li>• Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;</li> <li>• Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in base al livello di affidabilità fiscale raggiunto, del termine per l'attività di accertamento per i redditi di impresa e lavoro autonomo;</li> <li>• Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.</li> </ul> <p>Così come avviene per gli attuali studi di settore, anche per gli ISA sarà possibile <u>migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale</u> adeguandosi in dichiarazione (dichiarando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili che saranno imponibili IRPEF/IRES, IRAP e IVA con obbligo di versamento delle maggiori imposte entro il termine per il versamento del saldo delle imposte dirette).</p>
<b>3</b>	<p><b>NUOVO MODELLO RLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E DIFFICOLTÀ OPERATIVE</b></p>
	<p>A decorrere dal <u>19 settembre 2017</u>, in caso di registrazione di contratti di locazione è necessario presentare il nuovo modello RLI, approvato con provvedimento del 15/06/2017</p>
<b>3.1</b>	<p><b>CASI DI UTILIZZO DEL MODELLO RLI</b></p> <p>Il modello RLI deve essere utilizzato nel caso in cui si intenda registrare un nuovo contratto di locazione, anche in modalità telematica, comunicare proroghe, cessioni, subentro e risoluzioni di contratti esistenti ovvero optare o revocare la scelta di applicare la cedolare secca.</p>
<b>3.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO RLI</b></p> <p>Il modello RLI deve essere presentato <b>esclusivamente in modalità telematica</b>, direttamente dall'interessato o tramite intermediari abilitati, nel caso in cui il contribuente sia in possesso di <b>almeno 10 unità immobiliari</b>.</p> <p>Per gli altri soggetti è ancora possibile procedere alla registrazione dei contratti presentando il modello presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>3.3</b>	<p><b>NOVITÀ DEL MODELLO RLI</b></p> <p>Il modello recentemente introdotto presenta alcune novità, la più importante è l'introduzione del Quadro E, da compilare quando nel contratto siano previsti canoni differenti per una o più annualità.</p>

<b>3.4</b>	<p><b>PROBLEMI OPERATIVI MODELLO RLI</b></p> <p>In pochi giorni sono già state rilasciate diverse versioni del software per correggere alcuni errori, l'ultima è la 2.0.2 del 5/10/2017. Purtroppo alcuni errori sono rimasti, primo tra tutti le istruzioni che risultano ferme al 2014.</p>
<b>4</b>	<p><b>NUOVI INCARICHI PROFESSIONALI IN FORMA SCRITTA È DECORRENZA E FORMALITÀ DA RISPETTARE</b></p> <p>Dal 29 agosto scorso la Legge sulla concorrenza (L. 124/2017 pubblicata in GU n. 189 del 14/08/2017) ha introdotto per i <b>professionisti l'obbligo di preventivo</b> in forma scritta o digitale.</p>
<b>4.1</b>	<p><b>DATI DA COMUNICARE AL CLIENTE</b></p> <p>L'art. 1 della Legge 124/2017 dispone che al fine della <b>trasparenza delle informazioni</b> verso lautenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi devono indicare e comunicare i <b>titoli</b> posseduti e le eventuali <b>specializzazioni</b>. La norma poi non prosegue indicando <u>quando</u> riportare tali informazioni (ad esempio al momento di conferimento dell'incarico) e se vi sono <u>sanzioni</u> in caso di violazione della prescrizione.</p> <p>Il nuovo art. 9 della stessa legge prosegue precisando quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del <b>conferimento dell'incarico professionale</b>;</li> <li>• il professionista deve <b>informare il cliente</b>, obbligatoriamente in <i>forma scritta o con modalità digitale</i>, del grado di <b>complessità dell'incarico</b>, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento di conferimento fino alla conclusione dell'incarico;</li> <li>• il professionista deve indicare i dati della <b>polizza assicurativa</b> per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, in particolare è necessario comunicare gli <i>estremi della polizza</i> e il relativo <i>massimale</i>. È inoltre previsto che la polizza debba coprire un periodo di ultrattività per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di copertura;</li> <li>• la <b>misura del compenso</b> è resa nota al cliente in forma scritta o digitale con un preventivo di massima; deve essere adeguata all'importanza dell'opera che si deve svolgere e va pattuita indicando per le singole prestazioni <u>tutte le voci di costo</u> (comprese le spese, gli altri oneri e i rimborsi delle spese generali di studio) ma al netto dell'IVA e del contributo integrativo. Eventuali <b>spese non previste</b> al momento di conferimento dell'incarico e anticipate dal professionista dovranno essere <b>comunicate al cliente tramite raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica certificata</b> e verranno rimborsate al momento della presentazione dell'avviso di parcella da parte del professionista.</li> </ul> <p>Al momento la Legge <b>non prevede sanzioni</b>.</p> <p>Nell'ambito delle nuove lettere di incarico sarà sempre opportuno prevedere una <u>clausola di salvaguardia</u> per le eventuali <u>prestazioni diverse</u> da quelle espressamente indicate nel momento di conferimento di incarico, con la quale si rimanda a successivi accordi tra cliente e professionista per la determinazione dei compensi corrispondenti.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL CLIENTE</b></p> <p>La norma sulla concorrenza si limita a prevedere l'obbligo di comunicazione in forma <u>scritta</u> o in <u>forma digitale</u> senza aggiungere alcuna ulteriore specifica al riguardo. Si ritiene pertanto che possa rientrare nel concetto di <i>forma digitale</i> un qualsiasi documento avente tale natura, compreso l'<u>email</u>.</p>

<i>segue</i>	Con la forma scritta si è necessariamente più tutelati laddove vi siano contestazioni in quanto si dispone di una prova documentale certa.
<b>5</b>	<b>NOVITÀ IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO E SEMPLIFICAZIONI</b>
	<p>Durante la pausa estiva sono state pubblicate nuove norme in tema di Antiriciclaggio che sono entrate in vigore a decorrere dal 4 luglio che si sintetizzano nei paragrafi seguenti.</p> <p>La normativa recentemente approvata conferma l'esclusione dall'applicazione delle regole in commento tutte le operazioni effettuate mediante <u>strumenti di pagamento diversi dal contante</u> per il versamento di <b>tributi e sanzioni</b> a favore delle pubbliche amministrazioni; la redazione e trasmissione o la sola trasmissione delle <b>dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali</b> e degli adempimenti in materia di <b>amministrazione del personale</b>.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>ADEGUATA VERIFICA</b></p> <p>L'adeguata verifica costituisce ancora una volta il momento fondamentale per la lotta al riciclaggio. I soggetti obbligati dovranno <b>sempre</b> procedere all'<b>adeguata verifica del cliente</b> e del <b>titolare effettivo</b> alla presenza degli stessi (previa esibizione di un documento di identità in corso di validità o altro valido documento di riconoscimento del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico), anche in caso di <u>operazioni occasionali</u> che comportino un trasferimento di fondi superiore a 1.000".</p> <p>I <b>criteri da considerare</b> nell'ambito della verifica possono riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il cliente: verifica della natura giuridica, dell'attività svolta, del comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'avvio della prestazione professionale, l'area geografica di residenza o sede;</li> <li>- l'operazione posta in essere o la prestazione professionale: verifica della tipologia, delle modalità di svolgimento, ammontare del compenso, frequenza e volume dell'operazione, ragionevolezza in merito all'attività svolta dal cliente, verifica dell'entità delle risorse economiche impiegate e dell'area geografica di destinazione del prodotto.</li> </ul> <p>Solo nel caso in cui si possa identificare un <b>basso rischio di riciclaggio</b>, la norma consente che la verifica dell'identità possa essere <u>posticipata</u> ad un momento successivo.</p> <p>Vale comunque la regola in base alla quale nel caso in cui il professionista <b>non sia in grado di completare la procedura di adeguata verifica</b> debba <b>astenersi</b> dal compimento dell'operazione.</p> <p>Fondamentale in tale fase è l'<b>identificazione del titolare effettivo</b> ovvero la persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della stessa. Per le società di capitali si fa riferimento alla proprietà diretta di una partecipazione superiore al 25% ovvero alla proprietà indiretta (tramite società controllate o fiduciarie) di tale partecipazione. La norma ha previsto che a breve venga istituita presso il Registro delle Imprese una sezione dove le singole società dovranno comunicare i dati dei titolari effettivi, esclusivamente in via telematica. In caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica è prevista una sanzione pecuniaria di 2.000"; in caso di violazioni ripetute e sistematiche o plurime può essere conferita un'ulteriore sanzione da Euro 2.500 fino a 50.000".</p>
<b>5.2</b>	<p><b>OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE</b></p> <p>A differenza della precedente previsione normativa, la nuova legge ha <u>eliminato</u> l'istituzione del <u>Registro</u> Antiriciclaggio.</p>

segue	<p>Attualmente è quindi prevista in capo ai soggetti obbligati solo la conservazione di una copia avente efficacia probatoria dei documenti acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela e l'originale delle scritture inerenti le operazioni concluse.</p> <p>La documentazione conservata deve consentire di ricostruire in modo <b>univoco</b> i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento di incarico;</li><li>2. dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;</li><li>3. la data, l'importo e la causale dell'operazione;</li><li>4. i mezzi di pagamento utilizzati.</li></ol> <p>Non vi sono novità in merito ai tempi di conservazione, viene infatti confermato quanto già previsto nella vecchia formulazione della norma: i documenti, dati e le informazioni devono essere conservati per un periodo di <b>10 anni dalla cessazione</b> del rapporto continuativo o dell'incarico.</p> <p>In merito alle <b>modalità di conservazione</b> è invece previsto che siano tali da impedire qualsiasi perdita di dati o informazioni ed idonee ad assicurare la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione dei soggetti legittimati ad operare sul sistema di conservazione e ad accedere ai dati e alle informazioni in esso conservate.</p> <p>Gli elementi che devono essere garantiti dal sistema di conservazione possono essere sintetizzati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- accessibilità completa e tempestiva da parte del Ministero delle Finanze, delle autorità di vigilanza del settore, all'UIF, alla Guardia di Finanza;</li><li>- tempestiva acquisizione (conclusa entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico) per il soggetto obbligato dei documenti, dati e delle informazioni con indicazione della data;</li><li>- integrità dei dati e delle informazioni e non alterabilità successivamente alla loro acquisizione;</li><li>- trasparenza, completezza, chiarezza dei dati e delle informazioni e mantenimento della storicità degli stessi.</li></ul> <p>Le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di conservazione vanno da una sanzione pecuniaria di 2.000" e in caso di violazioni ripetute e sistematiche o plurime può essere comminata un'ulteriore sanzioni da Euro 2.500 fino a 50.000" .</p>
5.3	<p><b>OBBLIGHI NEL TRATTAMENTO DEI DATI</b></p> <p>La norma precisa che in ogni caso i sistemi di conservazione adottati devono essere tali da garantire il rispetto delle norme dettate dal codice della privacy. In particolare occorre ricevere l'autorizzazione al trattamento dei dati debitamente sottoscritta prima che venga avviato l'incarico professionale o il rapporto di consulenza continuativa.</p>
5.4	<p><b>LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE</b></p> <p>La normativa antiriciclaggio vieta il trasferimento di denaro contante di importo pari o superiore ad <b>Euro 3.000</b> per pagamenti di fatture, finanziamenti soci, trasferimenti infragruppo tra società diverse, distribuzioni di utili o dividendi, conferimenti in società. Sono esclusi i pagamenti dilazionati di fatture commerciali a scadenze prefissate, frutto di un'ordinaria pattuizione tra le parti scaturita da un preventivo accordo commerciale. La sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione va da 3.000 Euro fino a 50.000 Euro, aumenta in caso di violazioni superiori ad Euro 250.000.</p>

<b>6</b>	<b>SEMPLIFICAZIONI FISCALI E MODELLI INTRA ACQUISTI DAL 2018</b>
	Con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre u.s. sono state introdotte novità in tema di presentazione degli elenchi intrastat ai fini della semplificazione degli adempimenti che si applicheranno agli adempimenti a <b>decorrere dal 1/01/2018</b> .
<b>6.1</b>	<p><b>ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI O SERVIZI</b></p> <p>Vengono innalzate le soglie per la presentazione con <b>periodicità mensile</b> dei modelli Intrastat di acquisto di beni e servizi come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisto di beni Euro 200.000;</li> <li>- acquisto di servizi Euro 100.000.</li> </ul> <p>Se il contribuente nel trimestre di riferimento <b>supera le soglie</b> sopra indicate sarà obbligato a presentare il modello Intrastat con periodicità mensile; in tal caso viene data valenza esclusivamente statistica ai dati da inserire nel modello da trasmettere.</p> <p>Se il contribuente nel trimestre di riferimento <b>non supera le soglie</b> sopra indicate beneficia dell'abolizione dell'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat <b>trimestrali</b> per l'acquisto di beni o servizi. In tal caso i dati relativi alle informazioni statistiche saranno acquisiti dalle Comunicazioni Dati Fatture.</p> <p>Il superamento delle soglie sopra indicate deve essere valutato per ogni categoria di operazioni distintamente. Ad esempio un contribuente che acquista beni per Euro 300.000 e servizi per Euro 10.000 nel medesimo periodo presenterà il modello Intrastat con periodicità mensile solo per gli acquisti di beni.</p>
<b>6.2</b>	<p><b>CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI O SERVIZI</b></p> <p>In tale ambito la norma <u>non prevede grosse novità</u>.</p> <p>Resta infatti in vigore l'obbligo di presentare il modello Intrastat per le cessioni con <b>periodicità trimestrale</b> se nel periodo di riferimento non viene superata la soglia di <b>Euro 50.000</b>.</p> <p>In caso di <b>superamento</b> della soglia sopra indicata la periodicità diventa <b>mensile</b>.</p> <p>Tra le novità in tale ambito si segnala che la comunicazione dei dati statistici in caso di cessione di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000" di operazioni nel trimestre.</p>
<b>6.3</b>	<p><b>COORDINAMENTO CON LA SCRIZIONE AL VIES</b></p> <p>Si pone l'attenzione su un punto ad oggi non chiarito da parte dell'Amministrazione Finanziaria legato al necessario coordinamento delle novità previste per i modelli Intrastat acquisti e la necessaria permanenza degli elenchi VIES.</p> <p>La mancata presentazione di modelli intra per quattro trimestri consecutivi genera una specifica comunicazione al contribuente finalizzata all'esclusione della propria partita IVA dall'elenco dei soggetti che svolgono operazioni intracomunitarie.</p> <p>In tal modo sarebbe difficile permanere negli elenchi previsti se si effettuano solo acquisti da soggetti comunitari.</p> <p>Si auspica in tal senso un chiarimento espresso dall'Agenzia delle Entrate, possibilmente si potrebbe prendere in considerazione nell'ambito della Comunicazione Dati Fatture il fatto che vi siano negli acquisti documenti codificati con i codici TD10 (fattura per acquisto intracomunitario di beni) e TD11 (Fattura per acquisto intracomunitario di servizi); e solo in mancanza di tali documenti (per quattro trimestri) disporre la cancellazione dagli elenchi.</p>
<b>7</b>	<b>NOVITÀ SULLA DEDUZIONE DELLE SPESE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>
	La Legge 81/2017 ha introdotto interessanti modifiche al regime fiscale di deduzione delle spese di formazione sostenute da professionisti.



segue	<p>Infatti previsto che a <b>decorrere dal 2017</b> le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iscrizione a <b>master</b>;</li> <li>- iscrizione a <b>corsi di formazione</b>;</li> <li>- iscrizione a <b>corsi di aggiornamento professionale</b>;</li> <li>- iscrizione a <b>convegni e congressi</b></li> </ul> <p><b>comprese le spese di viaggio e soggiorno</b> sono <b>interamente</b> deducibili dal reddito professionale fino al <b>limite annuo di 10.000 euro</b>.</p> <p>Si ricorda che fino al periodo di imposta 2016 tali spese erano deducibili nel limite del 50% del costo sostenuto.</p>
7.1	<p><b>PUNTI CONTROVERSI - PROFESSIONISTA</b></p> <p>La nuova norma ha tuttora dei punti per i quali si auspica un intervento dell'agenzia delle Entrate che faccia chiarezza.</p> <p>Il primo aspetto da chiarire riguarda il trattamento da attribuire ai <b>costi eccedenti</b> il limite di deducibilità sopra indicato.</p> <p>Risulta chiaro che se l'eccedenza riguarda il <u>costo di iscrizione</u>, la stessa sarà da considerare <i>indeducibile</i>; se invece la parte che eccede il limite di 10.000" annui fosse imputabile a <u>costi di viaggio, vitto e alloggio</u>? In tal caso si ipotizzano due possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la parte eccedente il limite, essendo legata a corsi di formazione, segue il trattamento dei corsi di formazione e viene quindi considerata <i>indeducibile</i> se supera il limite fiscalmente riconosciuto;</li> <li>- la parte eccedente entra a far parte del plafond di deducibilità al 75% nel limite del 2% dei compensi percepiti.</li> </ul> <p>La principale dottrina ritiene corretta la prima ipotesi in quanto si ritiene che tali spese assumano la natura di spese di formazione e pertanto debbano seguire lo stesso regime fiscale.</p>
7.2	<p><b>PUNTI CONTROVERSI - STUDIO PROFESSIONALE</b></p> <p>Un altro aspetto che l'amministrazione finanziaria dovrebbe chiarire riguarda il trattamento delle spese per corsi di formazione nell'ambito degli studi professionali.</p> <p>In particolare occorre precisare se il <u>limite massimo di 10.000"</u> sia <b>%fisso+</b> e quindi riferito complessivamente allo Studio ovvero <b>%mobile+</b> e quindi variabile in base al numero dei professionisti che compongono lo studio stesso. Si ritiene che possa essere più corretto considerare il limite <i>moltiplicato per il numero degli associati</i>.</p> <p>Se si considera corretta questa seconda ipotesi sorge poi un ulteriore passaggio: il limite è da considerare a livello globale ovvero sul singolo professionista? (ad esempio in caso di studio associato tra due professionisti dove un professionista sostenga costi di formazione per Euro 20.000 e l'altro zero questo importo sarà interamente deducibile?).</p> <p>La dottrina prevalente ritiene sia corretto applicare il limite di Euro 10.000 <b>procapite</b> per i membri dello Studio, ma occorre una pronuncia ufficiale.</p>
<b>8</b>	<p><b>BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI</b></p> <p>La legge 96/2017 ha previsto un nuovo contributo per i lavoratori autonomi e le imprese che fanno investimenti in campagne pubblicitarie sulla <u>stampa quotidiana e periodica, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali</u> sotto forma di <b>credito di imposta</b>. Dovrebbero risultare comunque <b>esclusi</b> gli investimenti pubblicitari realizzati <b>via internet</b>.</p> <p>Dovrà uscire nei prossimi mesi il decreto attuativo che fissa le modalità operative e i</p>

<i>segue</i>	<p>criteri di attuazione, in particolare per quanto riguarda:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. la tipologia di investimenti che danno diritto al contributo e il limite massimo di spesa agevolabile;</li><li>2. i casi di esclusione;</li><li>3. le procedure per la concessione del contributo;</li><li>4. la procedura per l'utilizzo del beneficio;</li><li>5. la documentazione richiesta;</li><li>6. i controlli effettuati dagli enti competenti sulla spettanza del contributo;</li><li>7. le modalità volte ad assicurare il rispetto del limite di spesa massimo agevolabile.</li></ol>
<b>8.1</b>	<p><b>CARATTERISTICHE DEI BENEFICIARI</b></p> <p>La norma attualmente delineata prevede che i soggetti potenzialmente beneficiari dell'agevolazione in esame siano dai lavoratori autonomi alle imprese (a prescindere dalla forma giuridica adottata).</p>
<b>8.2</b>	<p><b>TIPOLOGIE DI SPESA E MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA</b></p> <p>La norma prevede che il beneficio sia concesso in caso di investimenti in campagne pubblicitarie per un valore almeno <b>superiore all'80%</b> degli investimenti della stessa natura fatti sugli stessi mezzi di informazione nell'<b>anno precedente</b>.</p> <p>Il credito sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (elevato al 90% per le piccole e medie imprese, micro imprese e start up innovative).</p> <p>Resta da chiarire se il calcolo dell'incremento è da fare sul valore complessivo dell'investimento realizzato oppure sulla spesa sostenuta in base ai singoli mezzi di stampa distintamente (quotidiani/periodici, televisione, radio).</p>
<b>8.3</b>	<p><b>UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA</b></p> <p>Il credito di imposta potrà essere utilizzato <u>esclusivamente in compensazione</u> mediante modello F24, <b>previa istanza</b> diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.10.2017	Trasmissione dati fatture	Ulteriore proroga concessa per i <u>soggetti passivi IVA</u> , salvo esoneri, che devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al <b>semestre gennaio-giugno 2017</b>;</li> <li>• in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul>
16.10.2017	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti <u>titolari di partita IVA</u> devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai <b>saldi e agli acconti di imposte e contributi</b> derivanti dai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2017;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.8.2017 o il 30.8.2017.</li> </ul>
16.10.2017	Versamento ritenute e addizionali	I <u>sostituti d'imposta</u> devono versare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le <b>ritenute alla fonte</b> operate nel mese di <b>settembre 2017</b>;</li> <li>• le <b>addizionali IRPEF</b> trattenute nel mese di <b>settembre 2017</b> sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il <u>condominio</u> che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.10.2017	Versamento ritenute sui dividendi	I <u>sostituti d'imposta</u> devono versare le <u>ritenute alla fonte</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre <b>luglio-settembre 2017</b>;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre <b>luglio-settembre 2017</b>.</li> </ul>
16.10.2017	Versamento rata saldo IVA	I contribuenti <u>titolari di partita IVA</u> devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell' <u>imposta</u> derivante dalla dichiarazione per l'anno 2016 (modello IVA 2017): <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'<b>ottava</b> rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2017;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2017;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.8.2017.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.10.2017	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti <u>titolari di partita IVA</u> in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare <b>IBVA</b> relativa al mese di <b>settembre</b> 2017;</li> <li>• versare <b>IdVA</b> a debito.</li> </ul>
16.10.2017	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di <u>apparecchi meccanici o elettromeccanici</u> da divertimento e intrattenimento devono versare <b>Idmposta</b> sugli intrattenimenti e <b>IdVA</b> dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a <b>settembre</b> 2017.</li> </ul>
25.10.2017	Presentazione modelli 730/2017 integrativi	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello <b>730/2017 integrativo</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori <b>formali</b>;</li> <li>• ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2017 originario è stato presentato al sostituto <b>dmposta</b> che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all'<b>A</b>genzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Ai modelli 730/2017 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.</p> <p>Tuttavia, il modello 730/2017 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto <b>dmposta</b> oppure indicare la <b>assenza</b> del sostituto <b>dmposta</b> con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.</p>
25.10.2017	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato <b>operazioni intracomunitarie</b> devono presentare in via telematica all'<b>A</b>genzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di <b>settembre</b> 2017;</li> <li>• ovvero al trimestre <b>luglio-settembre</b> 2017.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di settembre 2017, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2017, appositamente contrassegnati;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
27.10.2017	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	<p>Le <u>società cooperative e loro consorzi</u>, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quota del 3% degli <b>utili di esercizio</b> derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente;</li> <li>• tramite il modello F24.</li> </ul> <p>Per i soggetti <u>non solari</u>, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.</p>
30.10.2017	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017	<p>I <u>soggetti IRES solari</u> che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a <b>saldo per il 2016 o in acconto per il 2017</b>, relative ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2017, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.9.2018;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
30.10.2017	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017	<p>I <u>soggetti</u> che hanno effettuato insufficienti versamenti delle somme dovute a <b>saldo per il 2016 o in acconto per il 2017</b>, relative ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2017, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 30.9.2018;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 31.7.2017 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 30.6.2017;</li> <li>• entro il 30.9.2018;</li> <li>• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.10.2017	Registrazione contratti di locazione	<p>Le <b>parti contraenti</b> devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla <u>registrazione dei nuovi contratti di locazione</u> di immobili con decorrenza inizio mese di <b>ottobre</b> 2017 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al <u>versamento dell'imposta di registro</u> anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di <b>ottobre</b> 2017.</li> </ul> <p>Per la <u>registrazione</u> è obbligatorio utilizzare il <u>nuovo modello RLI+</u>, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il <u>versamento</u> dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il <u>modello %24 versamenti con elementi identificativi+(F24 ELIDE)</u>, indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.10.2017	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I <u>sostituti d'imposta</u> o <u>gli intermediari abilitati</u> devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le <u>Certificazioni Uniche 2017+</u>, relative al 2016, che non contengono dati da utilizzare per la <u>elaborazione</u> della dichiarazione pre-compilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'<u>esercizio abituale di arti o professioni</u>;</li> <li>• le <u>provvigioni</u>;</li> <li>• i <u>corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto</u>;</li> <li>• i <u>redditi esenti</u>.</li> </ul>
31.10.2017	Presentazione modelli 770/2017	<p>I <u>sostituti d'imposta</u> devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il <b>modello 770/2017</b>, che non è più distinto tra modello Semplificato ed Ordinario;</li> <li>• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>Il modello 770/2017 può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>• separatamente dai quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.</li> </ul> <p>In un altro flusso, oltre al frontespizio, dovranno essere inviati tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale, con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2017	Regolarizzazione modelli 770/2016	<p>I <u>sostituti d'imposta</u> possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione dei <b>modelli 770/2016</b>, relativi al 2015;</li> <li>• le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2016;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2016.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul>
31.10.2017	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	<p>Le <u>persone fisiche</u>, le <u>società di persone</u> e i soggetti equiparati e i <u>soggetti IRES</u> con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il <b>modello REDDITI 2017</b>;</li> <li>• il <b>modello IRAP 2017</b> (se soggetti passivi IRAP).</li> </ul>
31.10.2017	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI 2017 PF	<p>Le <u>persone fisiche</u> che hanno presentato il <b>modello 730/2017</b> devono presentare in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alcuni quadri del modello REDDITI 2017 PF (<b>RT, RM e RW</b>), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2017; il <b>quadro AC</b> del modello REDDITI 2017 PF deve essere presentato se non è già stato compilato il <b>quadro K</b> del modello 730/2017;</li> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
31.10.2017	Spedizione modello REDDITI 2017 PF dall'estero	<p>Le <u>persone fisiche non residenti</u>, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il <b>modello REDDITI 2017 PF</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in forma cartacea;</li> <li>• mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2017	Trasmissione telematica quadro VO	<p>I <u>contribuenti che hanno effettuato opzioni</u> o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA devono presentare in via telematica il <b>quadro VO</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• in allegato alla dichiarazione dei redditi, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA.</li> </ul>
31.10.2017	Opzione per la determinazione dell'IRAP in base al bilancio	<p>Gli <u>imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria</u>, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio o la revoca dell'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dall'anno 2017;</li> <li>• nell'ambito del modello IRAP 2017.</li> </ul> <p>I soggetti che hanno <u>iniziato l'attività</u> o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La <b>revoca</b> è possibile <u>decorso il triennio</u> di validità dell'opzione.</p>
31.10.2017	Regolarizzazione modelli UNICO 2016, IRAP 2016 e CNM 2016	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2017, IRAP 2017 e CNM 2017 in via telematica, possono <b>regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso</b>, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione delle dichiarazioni UNICO 2016, IRAP 2016 e CNM 2016, relative al 2015;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2016.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2017	Adempimenti persone decedute	<p>Gli <b>eredi delle persone decedute</b> entro il <b>30.6.2017</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare in via telematica i modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017 cui era obbligato il defunto;</li> <li>• possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2015 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2016 e degli anni precedenti.</li> </ul>
31.10.2017	Versamento IVA da parametri contabili	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES <b>solari</b> che presentano in via telematica il modello REDDITI 2017 devono effettuare il versamento degli importi dovuti a titolo di <b>IVA per adeguamento del volume d'affari ai parametri contabili</b> .
31.10.2017	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la <b>compilazione del registro dei beni ammortizzabili</b> .
31.10.2017	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	<p>I contribuenti in regime di <u>contabilità semplificata</u> che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono <u>annotare nel registro acquisti ai fini IVA</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le <b>scritture di chiusura</b> (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);</li> <li>• il <b>valore delle rimanenze</b>, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.</li> </ul>
31.10.2017	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2017;</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2017; in tale termine, infatti, scadeva anche la seconda rata;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.8.2017.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.10.2017	Presentazione modelli TR	<p>I <u>soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale</u> devono presentare all'Agenzia delle Entrate il <b>modello TR</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativo al trimestre <b>luglio-settembre</b> 2017;</li><li>• utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2017 n. 124040.</li></ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• chiesto a rimborso;</li><li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li></ul> <p>Per la <b>compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 annui</b> è diventato obbligatorio apporre sul modello TR il <b><u>visto di conformità</u></b> o la sottoscrizione dell'organo di controllo contabile.</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in via telematica;</li><li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li></ul>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.